

STATUTO

IL CORTILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLANOVA MONDOVI' CN VIA
FORZANI 2

Numero REA: CN - 170694

Codice fiscale: 02345160044

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO SOCIALE	

	"Il Cortile Società cooperativa sociale - Impresa Sociale"	

	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1	
	lettera a) della Legge 381/1991 e all'art. 2 del D.LGS 3	
	luglio 2017 n. 112 è costituita con sede nel Comune di	
	Villanova Mondovì la Società cooperativa denominata:	
	"Il Cortile Società cooperativa sociale - Impresa Sociale"	
	siglabile ove consentito "Il Cortile s.c.s.i.s.".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera	
	dell'Assemblea o dell'Organo amministrativo, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in	
	Italia che all'estero, nei modi e termini di legge, nonché	
	stabilire o variare l'indirizzo della sede sociale	
	nell'ambito del Comune.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI	
	del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione,	
	si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società	
	per azioni.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,	
	1	

	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti	
	socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale	
	delle risorse umane e materiali a disposizione. In	
	particolare lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa	
	intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa e/o l'apporto di servizi,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, Sociali e Professionali e adottando modalità di	
	gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio	
	coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri	
	soggetti interessati alle loro attività, così come definito	
	nel D.Lgs. 112/2017 in materia di Impresa Sociale e dalla	
	legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.	
	111-septies disp. att. c.c.) relativamente a tale scopo.	
	2	

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative	
	dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento	
	approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	conto proprio o per conto terzi:	
	* servizi socio-assistenziali,	
	* servizi socio-sanitari e sanitari;	
	* case di riposo per anziani;	
	* asili nido e micronido;	
	* attività e servizi di riabilitazione;	
	* servizi di assistenza ospedaliera;	
	* centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione;	
	3	

	* servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto	
	presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	* attività educative e culturali di interesse sociale;	
	* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto	
	della povertà educativa;	
	* cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	
	2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	* alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministro delle	
	infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale	
	temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,	
	culturali, formativi o lavorativi;	
	* accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	* attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno;	
	* attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e	
	di affermazione dei loro diritti.	
	La cooperativa potrà altresì promuovere e gestire corsi di	
	4	

	formazione per i propri soci e/o terzi intesi a dare ai	
	partecipanti strumenti idonei alla qualificazione	
	professionale.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92,	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari	
	ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice	
	Civile.	
	TITOLO III - SOCI	
	Art. 5 - Soci ordinari e categorie di soci	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	5	

	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci persone fisiche e giuridiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci ordinari - che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura o entità - non è esclusa la	
	presenza di dipendenti non soci;	
	b) soci volontari - che prestano gratuitamente la loro opera	
	per il perseguimento degli scopi sociali. Possono essere	
	loro corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate. Il costo di eventuali coperture	
	assicurative per gli infortuni e le malattie professionali	
	sono a carico della cooperativa;	
	c) soci appartenenti alla categoria speciale disciplinata	
	dal successivo articolo 6;	
	d) soci sovventori - che partecipano a programmi per lo	
	sviluppo tecnologico e per il potenziamento aziendale oppure	
	a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento	
	aziendale - la cui appartenenza alla cooperativa è	
	disciplinata dall'articolo 16 e seguenti.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	6	

	all'oggetto della cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione	
	del socio all'attività economica della cooperativa;	
	l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica	
	della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci,	
	anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e	
	lungo periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione	
	del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	o mediante società imprese identiche o affini a quella della	
	cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente	
	o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal	
	fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i	
	mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro	
	ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo	
	di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa.	
	7	

	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse alla formazione e/o al loro	
	inserimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in Assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	8	

	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 11 del presente statuto:	
	1) nel caso di interesse alla formazione	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	2) Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso	
	dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato	
	al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti	
	pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	9	

	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti per la conferma dell'ammissione.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute,	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	10	

	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta nell'art. 42 del presente	
	statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c) d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	

	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	Art. 8 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	

	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono	
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste al successivo art. 42.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	

	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 10 giorni, non adempia al versamento del	
	14	

	valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	f) che abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro per	
	qualsiasi motivo.	
	Contro le deliberazioni di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi	
	dell'art. 42, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed	
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che	
	insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai	
	provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali	
	materie sono demandate alla decisione del Collegio	
	arbitrale, regolato dall'art. 42 del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	

	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle azioni interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26,	
	comma 3, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3	
	del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	16	

	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del	
	subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	17	

	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	18	

	ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	Art. 17 - Conferimento e azioni dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore	
	di Euro 25,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni	
	pari a dieci.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli o prevedere	
	l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e	
	circolazione ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 18 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea	
	ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni	
	dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dall'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	19	

	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto	
	per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci	
	cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati	

	dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare	
	il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per	
	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo	
	dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti	
	da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione	
	delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	21	

	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V - AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 21 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa, anche al portatore se	
	interamente liberate, prive del diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere	
	emesse per un ammontare non superiore al valore contabile	
	delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il	
	Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 25 (venticinque).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di	
	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero	
	valore nominale.	

	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite non comporta riduzione del valore nominale delle	
	azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte	
	della perdita che eccede il valore nominale complessivo	
	delle altre azioni.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei	
	limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi	
	pluriennali approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inoprate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti	
	rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono	
	obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le	
	modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 - Assemblea speciale	
	L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di	

	partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto	
	compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci	
	dalla legge e dal presente statuto, viene convocata	
	dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal	
	rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei	
	possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun	
	possessore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite	
	dalla legge.	
	Il rappresentante comunque può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci,	
	con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede	
	all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e	
	tutela gli interessi dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa nei confronti della Società.	
	Art. 23 - Recesso	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in	
	sede di emissione delle azioni medesime.	
	TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED	
	ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 - Elementi costitutivi	

	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentate da azioni del valore nominale di Euro 25,00.	
	Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non	
	possono essere superiori ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di	
	partecipazione cooperativa;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Ai sensi dell'art. 2346 1° comma C.C. le azioni potranno	
	non essere fisicamente emesse e farà fede il libro soci.	
	Art. 25 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione	

	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la	
	Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le	
	proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori	
	con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente	
	articolo 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	dalla richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	Art. 26 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	26	

	Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	27	

	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari	
	dei soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 27 - Ristorni	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	1 erogazione diretta;	
	2 aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	3 emissione di obbligazioni;	
	4 emissione di strumenti finanziari.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e la qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII - ORGANI SOCIALI	

	Art. 28 - Organi	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 29 - Assemblee	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da	
	consegnarsi o spedirsi anche via mail, Pec o altro idoneo	
	mezzo elettronico a ciascun socio e da affiggersi nei locali	
	della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale	
	o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 30 - Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	29	

	2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato	
	di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai	
	quali sono state emesse le azioni medesime;	
	5. procede alla nomina degli Amministratori;	
	6. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del	
	soggetto deputato al controllo contabile;	
	7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	8. approva i regolamenti interni;	
	9. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte	
	che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per	

	la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	codice civile.	
	Art. 31 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti	
	ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza	
	assoluta dei voti presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il	
	numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati	
	aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	31	

	voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Art. 32 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 33 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo	
	voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.	

	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 34 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 35 - Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci	
	stabiliscono: il numero degli stessi non inferiore a tre e	
	non superiore a nove.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scade alla data	
	33	

	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 36 - Compiti degli Amministratori	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	all'Assemblea dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensione o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Art. 37 - Convocazioni e deliberazioni	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte	
	le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	34	

	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera,	
	fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	Art. 38 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	

	Art. 39 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori che siano investiti di particolari compiti	
	attribuiti ad alcuno di essi.	
	La carica di amministratore si intende ricoperta a titolo	
	gratuito in assenza di delibera che attribuisca un compenso.	
	Art. 40 - Rappresentanza	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere,	
	da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti	
	i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori	
	36	

	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art. 41 - Collegio sindacale e Controllo Contabile	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge	
	o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre	
	membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il	
	controllo contabile ed è quindi integralmente composto da	
	revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	In assenza del Collegio Sindacale il controllo contabile	
	della cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da	
	una società di revisione iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della giustizia.	

TITOLO VIII - CONTROVERSIE		
Art. 42 - Clausola compromissoria		
Qualunque controversia derivante dal rapporto		
sociale che dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e		
la società, anche nei confronti di amministratori,		
sindaci, e liquidatori, ivi comprese quelle relative		
alla validità di decisioni assembleari, sarà devoluta		
ad arbitrato secondo il regolamento della Camera		
arbitrale del Piemonte e nel rispetto della disciplina		
prevista dagli articoli 34, 35 e 36 della legge		
10/01/2003 n. 5. L'arbitrato sarà rapido o ordinario a		
seconda dal valore, in conformità al regolamento della		
Camera arbitrale del Piemonte.		
In caso di arbitrato ordinario, ai sensi della legge		
10/01/2003 n. 5 ed in deroga al regolamento, l'arbitro		
sarà nominato dalla Camera Arbitrale.		
In ogni caso l'arbitro deciderà secondo diritto.		
TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE		
Art. 43 - Scioglimento anticipato		
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società		
nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.		
Art. 44 - Devoluzione patrimonio finale		
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio		
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel		
seguente ordine:		
38		

	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore	
	nominale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le	
	maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 46 - Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	39	

41 di 42

42 di 42